

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5003-C

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE; MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO, CADDEO, LAURICELLA, SCIVOLETTO, VELTRI; WILDE, CECCATO; COSTA, CAMO, ZANOLETTI, RONCONI, CIMMINO; GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA, CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO, FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI, NIEDDU, UCCHIELLI, MIGNONE; POLIDORO, LAVAGNINI, PALUMBO, MONTAGNINO, GIARETTA; ATHOS DE LUCA; DEMASI, COZZOLINO, PONTONE, TURINI, MAGGI, PEDRIZZI; LAURO, MELUZZI, CENTARO, LA LOGGIA, TERRACINI, BETTAMIO, PIANETTA, ASCIUTTI, MUNDI, TONIOLLI, SELLA DI MONTELUCE, BALDASSARE LAURIA, DE ANNA, GRECO, CONTESTABILE, TOMASSINI, D'ALÌ, SCHIFANI, TRAVAGLIA, MANFREDI, PASTORE, MANCA, VENTUCCI, FILOGRANA, GRILLO, MUNGARI, CORSI ZEFFIRELLI; TURINI, LAURO, CUSIMANO, MACERATINI, PONTONE, MONTELEONE, CURTO, DE CORATO, RECCIA, FLORINO, MARRI

E

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

**APPROVATE, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 17 giugno 1998 (v. stampati Senato nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 18 giugno 1998

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulla proposta di legge n. 5003-B.

La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 21 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo della proposta di legge si rinvia allo stampato A.C. 5003-B.

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*il 20 dicembre 2000 (v. stampato Senato nn. 377-391-
435-1112-1665-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B)*

**NUOVAMENTE MODIFICATA
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 15 febbraio 2001

Riforma della legislazione nazionale del turismo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 febbraio 2001

(Relatore: **SERVODIO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
ritenuto che il provvedimento, nelle parti modificate dal Senato,
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 5003 e abb.-B, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

ribadita l'esigenza di un generale riordino della disciplina riguardante il settore turistico, anche in conseguenza dei profondi mutamenti in esso intervenuti dopo la legge quadro n. 217 del 1983;

richiamati i propri precedenti pareri espressi il 2 dicembre 1999 sul nuovo testo dell'A.C. 5003, e il 17 gennaio 2001 sul nuovo testo del disegno di legge A.S. 377 e abb.-B;

rilevato che, per quanto concerne la disciplina procedurale e sostanziale del documento di linee-guida, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'articolo 2, comma 4, come modificato dal Senato, ha fatto espresso e formale riferimento a tale disposizione, pur non modificando nella sostanza le disposizioni del medesimo articolo 2, commi da 4 a 8, già segnalate nei precedenti pareri, in particolare dai commi 6 e 7 che impongono alle regioni stesse di adeguare la propria legislazione ai contenuti del documento e che operano, quindi, anche come vere e proprie disposizioni suppletive, trasformando la funzione di detto documento in quella di fonte normativa atipica che vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge C. 5003 e abb.-B, ad eccezione dei commi da 4 e 8 dell'articolo 2, su cui il parere è contrario.

(Parere espresso il 22 febbraio 2001)